



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

COPIA

N° 94
DEL 06.09.2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Contrattazione Decentrata Integrativa 2017.
-----------------	--

L'anno *Duemiladiciassette*, il giorno *sei*, del mese di *settembre*, alle ore 15,05, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Assessore	x	
<i>Carboni Simone</i>	Assessore		x
<i>Carta Andrea</i>	Assessore	x	
<i>Medde Fabiana</i>	Assessore		x
		2	2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, *D.ssa Serena Copersino*, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 58 in data 08.06.2016 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

VISTO il DLgs n. 165/2001 e smi, con particolare riferimento alle previsioni del DLgs n. 150/2009, che definisce gli ambiti e le procedure della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'articolo 47 del DLgs n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

VISTO l'articolo 40, comma 3bis del DLgs n. 165/200, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ove, tra l'altro, è previsto che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTI i CCNL relativi al comparto Enti Locali, con particolare riferimento alle previsioni dettate in quello del 1.4.1999 sulle procedure, gli ambiti, i soggetti ed i contenuti della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

EVIDENZIATO che non spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa intervenire sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate, sia parte stabile che parte variabile, in quanto materia riservata alla competenza esclusiva dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii. che dispone *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,*

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

DATO ATTO, conformemente alle indicazioni ARAN sugli adempimenti della parte pubblica per la contrattazione decentrata:

□ che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;

□ che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

RILEVATO che la contrattazione collettiva decentrata integrativa costituisce uno strumento di grande rilievo per il miglioramento della organizzazione e per la gestione delle risorse umane e che ciò si deve realizzare in particolare attraverso la valorizzazione dell'impegno del personale nella direzione del perseguimento degli obiettivi assegnati dall'ente e nella valorizzazione delle prestazioni che, per le modalità di svolgimento, determinano effetti positivi sullo svolgimento delle attività dell'ente;

ATTESO che il contratto collettivo decentrato integrativo deve rispettare i vincoli dettati dal legislatore e dalla contrattazione nazionale, con particolare riferimento alla individuazione delle materie che sono oggetto di contrattazione decentrata, alla definizione dei tetti alla relativa spesa, alla individuazione delle procedure e dei soggetti coinvolti, alla fissazione dei principi sulla erogazione delle risorse e la definizione delle indennità;

PRESO ATTO che le esperienze di contrattazione collettiva decentrata integrativa che si sono realizzate generalmente nel comparto regioni ed autonomie locali, nei giudizi dati dall'Aran, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle sezioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti sono nel loro insieme caratterizzate da un tasso assai elevato di illegittimità sia per la individuazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, sia per il rispetto delle procedure, determinando spesso oneri aggiuntivi ingiustificati per la costituzione dei fondi per le risorse decentrate, e la corresponsione di benefici ingiustificati ed arbitrari (ad esempio per la applicazione delle progressioni orizzontali, per le specifiche responsabilità, per il disagio etc) e non hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di valorizzazione del merito e dell'impegno;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

VISTI:

□ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";

□ il Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

□ il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

□ il vigente Statuto Comunale;

Con voto unanime,

DELIBERA

in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

1. Di impegnare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica affinché la bozza di contratto collettivo decentrato integrativo si caratterizzi per le seguenti scelte:

a) rispetto rigoroso dei vincoli che sono dettati dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione in materia di contrattazione decentrata, a partire dalla esclusione dalla stessa della costituzione del fondo;

b) limitazione delle materie a quelle indicate dall'Aran in applicazione delle previsioni dettate dal DLgs n. 150/2009;

d) nella individuazione dei criteri per l'attribuzione della indennità di rischio si devono escludere le prestazioni che non determinino una condizione di effettiva esposizione a pericoli e si deve evitare l'attribuzione ad interi profili professionali;

e) nella individuazione dei criteri per l'attribuzione della indennità di disagio si devono includere unicamente le tematiche relative all'articolazione oraria che non sia remunerata con altre indennità, quali ad esempio gli orari spezzati (non intendendo come tali i normali rientri che si effettuano per uno giorni alla settimana) e l'applicazione dell'orario plurisettimanale o multiperiodale;

f) nella attivazione delle specifiche responsabilità per un importo massimo di €. 6.000,00(seimila);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' **TECNICA** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTA LA REGOLARITA' **CONTABILE** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, li 13/09/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 13 settembre 2017

L'istruttore Amministrativo
Angelo Corona